

SCHEMA DI CONTRATTO

CONVENZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ESPLETAMENTO DELLE VISITE MEDICHE PREVENTIVE PREASSUNTIVE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE IMPRESE AGRICOLE PER LAVORATORI E LAVORATRICI ADIBITI A LAVORAZIONI GENERICHE E SEMPLICI, SOTTOSCRITTO PRESSO LA PREFETTURA DI BARI IL 19 MARZO 2024

TRA

C.I.M.A.L.A. EBAT Bari (di seguito CIMALA), con sede in Bari, alla via Marchese di Montrone n.47, codice fiscale 80017800725, pec cimalaebat.bari@legalmail.it, in persona del presidente protempore di seguito indicata come “committente”;

E

SOCIETÁ, con sede in ..., alla via ..., partita iva Pec ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore nato a ...il ..., Cod. Fisc., PEC., di seguito indicata come “fornitore”

OVVERO

Dott., nato a ... il ..., residente in ... alla Via ..., con studio medico in ..., alla Via ..., Cod. Fisc., PEC:

PREMESSO CHE

a. L'art. 6 dello Statuto della CIMALA EBAT contempla, tra gli scopi istituzionali dell'Ente bilaterale, «la formazione e la promozione di iniziative volte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori agricoli nei territori di competenza», nonché «ogni altra attività finalizzata all'applicazione del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008» (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

b. La legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 78, comma 2 - sexies, dispone che «per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale».

c. In data 19 marzo 2024 presso la Prefettura di Bari è stato sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato a favorire l'attivazione di più efficaci sinergie inter istituzionali dalle quali possa derivare, in sede locale, un dinamico avanzamento dell'attuazione della sorveglianza sanitaria a cui sono tenute le imprese agricole, tenuto conto sia delle peculiari

caratterizzazioni del lavoro agricolo e delle mansioni che rientrano nello stesso, sia del profilo della stagionalità che investe il lavoro agricolo.

d. La CIMALA EBAT ha stabilito di organizzare e finanziare, nei limiti delle risorse all'uopo stanziato, il servizio di sorveglianza sanitaria in favore delle aziende agricole che ne facciano domanda, a condizione che esse applichino la contrattazione collettiva di settore e siano in regola con il pagamento dei contributi CAC e CAM.

e. La società / Professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad erogare il servizio di sorveglianza sanitaria in favore delle imprese agricole di cui a al punto che precede e di disporre di propria organizzazione idonea alla corretta e puntuale esecuzione del citato servizio mediante medici chirurghi, da essa stessa designati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come riportato nell'allegato elenco nominativo che costituisce parte integrante del presente accordo.

f. La società / Professionista..... si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei medici designati e indicati nell'elenco di cui sopra.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del contratto.

Le premesse e quanto previsto dalla procedura di conferimento dell'incarico sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2- Parti contrattuali

La CIMALA EBAT, in persona del suo legale rappresentante, conferisce alla società / Professionista....., che in persona del suo legale rappresentante accetta, l'incarico di erogazione del servizio di sorveglianza come indicato nel protocollo d'intesa richiamato in premessa per le aziende agricole che intendono aderire al protocollo ed in regola con il pagamento dei contributi alla CIMALA EBAT.

Art. 3- Obblighi del medico competente

L'opera della società / Professionista..... fornitrice si esplicherà, sotto la propria responsabilità, secondo le indicazioni e prescrizioni recate dall'art. 2 del protocollo d'intesa che qui si riportano: la somministrazione di un questionario anamnestico per lo studio dei disturbi muscoloscheletrici di origine occupazionale (il Latin Questionnaire - All. 1); la compilazione della scheda di "Valutazione clinica dell'apparato locomotore" (All. 2); la "Lista di autovalutazione per prevenire l'esposizione di lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale" per gli esposti a temperature estreme (All. 3); l'effettuazione di esami strumentali quali ECG e spirometria; la verifica, mediante acquisizione della relativa certificazione, dell'adempimento da parte di ciascun lavoratore agricolo dell'obbligo di vaccinazione

antitetanica prescritto dalla Legge 20 marzo 1968 n. 419 - articolo 1 e, in difetto, in difetto, non potrà essere eseguita la visita medica.

L'operato sarà effettuato secondo un approccio che tenga conto delle differenze di genere. Per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti nel programma, la società compilerà un Libretto Sanitario Individuale e di Rischio, da predisporre in base al modello indicato dal D. Lgs 81/08. La fornitrice si impegna a effettuare le visite mediche preventive preassuntive entro 5 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte della CIMALA-EBAT BARI. Il giudizio di idoneità avrà validità annuale e sarà consegnato, entro due giorni dalla visita, alla CIMALA EBAT e all'impresa agricola datrice di lavoro. Il giudizio di idoneità dovrà recare la seguente espressione: "Visita medica annuale effettuata nell'ambito del Protocollo di Intesa per la sorveglianza sanitaria delle imprese agricole per lavoratori e lavoratrici adibiti a lavorazioni generiche e semplici sottoscritto in data 19 marzo 2024 da Prefettura di Bari, ASL Bari, Ispettorato d'Area Metropolitana di Bari-BAT e CIMALA EBAT". Il giudizio di idoneità, privo della suddetta espressione, potrà essere rilasciato anche al lavoratore entro due giorni lavorativi dalla richiesta formulata presso la sede della fornitrice. Le visite mediche saranno effettuate presso gli ambulatori della società. Per le Imprese agricole che facciano richiesta di visite mediche per un minimo di venti lavoratori, esse potranno essere eseguite presso le sedi aziendali con l'ausilio di ambulatorio mobile della fornitrice, sempreché siano programmate almeno venti visite giornaliere. Tutte le prestazioni saranno eseguite in giorni feriali previo accordo con l'Impresa Agricola. La stessa ha l'obbligo di comunicare l'eventuale disdetta almeno quarantotto ore prima della data fissata. In difetto la società fornitrice addebiterà il corrispettivo delle prestazioni programmate direttamente all'impresa agricola esonerando la CIMALA EBAT dal pagamento. Ai fini statistici la società dovrà per ciascun lavoratore sottoposto a visita medica rilevare il numero della calzatura e comunicarlo alla CIMALA EBAT.

Art. 4 Corrispettivo del contratto, trattamento fiscale e modalità di pagamento

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è determinato in € 45 a visita medica con giudizio di idoneità positivo. Alla fine di ogni mese la società emetterà fattura per le prestazioni eseguite nel mese stesso che sarà liquidata dalla CIMALA EBAT, a mezzo bonifico bancario, entro sessanta giorni dalla data della fattura, con trasmissione della copia della contabile di avvenuto bonifico.

Art. 5 Durata del Contratto

L'incarico avrà durata fino al 31/12/2026, salvo proroga.

Art. 6 - Riservatezza, autonomia e protezione dei dati personali

1. La società fornitrice del servizio è vincolata alla riservatezza sulle informazioni e sui dati personali acquisiti nello svolgimento del proprio incarico, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, dei principi che regolano l'attività diagnostica e delle regole di deontologia professionale con particolare riguardo al segreto professionale. Le sue valutazioni non possono, per definizione, risentire o essere condizionate dalle scelte organizzative e gestionali della CIMALA EBAT.

2. Ai sensi della normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, la società fornitrice tratta i dati personali nello svolgimento delle proprie attività contrattualmente delegate in qualità di titolare autonomo del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate e per la finalità del perseguimento dell'interesse pubblico di tutela della salute nei luoghi di lavoro e della collettività.

3. I dati personali della società fornitrice del servizio saranno trattati dalla CIMALA EBAT nel rispetto della normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per i soli adempimenti richiesti dalla legge e l'esecuzione del presente contratto.

Art. 7- Rinvio di norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8-Tentativo di conciliazione.

In caso di controversia le parti preventivamente tenteranno una definizione conciliativa mediante ricorso ai vigenti istituti di negoziazione assistita e di mediazione attraverso gli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia.

Art. 9-Foro Competente.

In caso di controversie il foro competente è quello di Bari.

La società / Professionista

C.I.MAL.A - E.B.A.T. BARI
Il Presidente pro tempore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 si approvano specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del sovra esteso contratto.

La società / Professionista

C.I.MAL.A - E.B.A.T. BARI
Il Presidente pro tempore